



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE PARTI MECCANICHE E SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO CARROZZERIA DEI MOTOVEICOLO DI MARCA BMW, PIAGGIO ED ALTRE MARCHE ECCETTO I MOTOCICLI HONDA COSTITUENTI IL PARCO MOTO MEZZI DI PROPRIETA' E IN USO AL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO 15.05/31-12-2017

CIG Z221E5931C

ART.1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente Capitolato la disciplina del contratto del servizio relativo all'esecuzione di interventi di riparazioni meccaniche ordinarie e straordinarie e del servizio relativo alla riparazione e ripristino della carrozzeria dei motoveicoli di marca BMW, Piaggio ed altre marche esclusi quelli di marca Honda di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova .

Il parco moto mezzi di marca BMW, Piaggio ecc. di proprietà comunale, attualmente costituito da n 85 moto -veicoli dei quali si forniscono i dati essenziali nell' **"Elenco Veicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova"** allegato al presente Capitolato, potrà subire modifiche sia in ordine al numero dei veicoli sia alle tipologie dei mezzi. Tali modifiche verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.

L'importo contrattuale sarà determinato dall'applicazione della percentuale ponderata di sconto offerta sull'importo contrattuale posto a base di gara pari ad Euro 13.437,70 iva esclusa

Detto importo potrà variare fino ad un massimo di un quinto, in diminuzione od in aumento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna a modificare le condizioni contrattuali.

ART. 2 - Durata del contratto

Il rapporto contrattuale avrà durata, presumibilmente, dal 15.05.2017 ovvero dalla data che verrà indicata nel provvedimento di assegnazione del servizio, al 31.12.2017 e, in ogni caso, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

La Civica Amministrazione sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio e previa formale comunicazione al contraente, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario anche nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi all'offerta presentata fino al raggiungimento dell'importo contrattuale assegnato

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART.3 - Articolazione del Servizio

Formano oggetto del servizio in argomento tutte le seguenti prestazioni, in particolare:

Per il servizio di manutenzione riparazione ordinaria e straordinaria parti meccaniche

- esecuzione delle operazioni di manutenzione preventiva per consentire il corretto utilizzo del mezzo, preparazione per revisione motoveicolo e revisione dello stesso;
- riparazioni per guasti ed anomalie di funzionamento conseguenti al normale utilizzo del motoveicolo;
- soccorso stradale nell'ambito del territorio cittadino;
- rabbocchi di olio e liquidi;
- rabbocchi e sostituzione olio 2T per i mezzi funzionanti a miscela;
- riparazione e/o sostituzione dei pneumatici, campanatura e convergenza;

Per il servizio di riparazione ripristino carrozzeria il servizio consiste nell'effettuazione di interventi di riparazione, quando se ne presenti la necessità, alle carrozzerie degli dei motoveicoli di proprietà comunale tenuto conto che i tempi di esecuzione degli interventi debbono avere come riferimento il

temporario A.N.I.A. mentre, per quanto attiene il materiale di consumo ed il costo dei ricambi, essi si debbono evincere dai listini ufficiali in vigore al momento dell'ordinativo del materiale.

Quanto indicato ai precedenti capoversi costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i veicoli.

La manutenzione e la riparazione deve essere effettuata su tutti i motoveicoli costituenti la flotta ad eccezione dei motocicli Honda.

Gli interventi dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio Automezzi del Comune di Genova a cui dovrà essere inoltrata, stesso mezzo, la richiesta con allegato il preventivo dettagliato di spesa relativo all'intervento richiesto.

La ditta aggiudicataria potrà, su espressa richiesta della stazione appaltante, utilizzare pezzi di ricambio in buono stato ricavati da altri mezzi di civica proprietà non più circolanti. In tal caso all'aggiudicatario sarà dovuto soltanto il costo della mano d'opera.

ART.4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.to Lgs. 50/201., la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria:

1. comunicare, entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché il numero di fax e l'indirizzo mail/Pec ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Genova;

2. garantire l'esecuzione delle riparazioni su tutti i motoveicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova, ad eccezione dei motoveicoli Honda, nel più breve tempo possibile tenuto conto che, per riparazioni e interventi che prevedano un fermo macchina superiore a giorni 5 (cinque) lavorativi, dovranno essere opportunamente concordati i tempi necessari con i committenti responsabili degli automezzi delle Direzioni e Settori dell'Amministrazione appaltante;
3. fornire entro 5 giorni dalla richiesta il preventivo con dettagliata analisi dell'intervento da effettuare sul motoveicolo;
4. impegnarsi ad effettuare a proprie cure e spese il servizio di rimorchio in officina dei mezzi danneggiati nel caso in cui gli stessi non possano essere consegnati direttamente dal personale del Comune in quanto non funzionanti;
5. assicurare che l'esecuzione degli interventi venga effettuata nel rispetto dei listini ufficiali delle marche dei mezzi in dotazione alla Civica Amministrazione e dei tempi di riferimento. Gli importi relativi alle riparazioni meccaniche dei mezzi saranno liquidati esclusivamente entro i limiti previsti dai listini e dai tempi di cui sopra;
6. mettere a disposizione della Civica Amministrazione, a richiesta e senza onere alcuno, gli elenchi prezzi, i tariffari ed i tempi di riferimento e/o altra documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni;
7. effettuare gli interventi richiesti solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio Automezzi del Comune di Genova a cui dovrà essere inoltrata, stesso mezzo, la richiesta con allegato il preventivo dettagliato di spesa relativo a ciascun intervento, che dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta;
8. mantenere operativa, per tutta la durata del contratto un'officina idonea, impegnandosi a fornire copia della documentazione idonea a comprovarne la disponibilità, ad esempio certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o altro idoneo documento da cui si possa desumere la piena disponibilità dell'officina offerta;
9. impegnarsi affinché l'officina di cui al punto precedente abbia una sede nel Comune di Genova e sia dotata di personale idoneo a gestire il ritiro e la riconsegna dei mezzi, garantendone l'apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario mattutino e pomeridiano ed assicurando in essa la dotazione di utenza telefonica e di faxo mail;
10. mantenere invariata per tutta la durata del contratto la percentuale di sconto offerta in sede di gara sia sul prezzo dei ricambi, oli e lubrificanti in genere, sia sui pneumatici di primaria marca;
11. garantire che i motoveicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova in riparazione siano custoditi in apposito garage o in altro idoneo spazio non accessibile a terzi estranei nell'ambito del Comune di Genova
12. manlevare e tenere indenne il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque possa essere avanzata in ordine al servizio stesso;
13. garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.
14. comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

15. trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

16. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

17 rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART.6 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.to L.vo 50/2016.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

ART.7 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

La Ditta aggiudicataria emetterà a cadenza mensile fattura, intestata, rispettivamente al Comune di Genova – Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Acquisti – Via Garibaldi 9 – Palazzo Albini – 16124 Genova. Ad ogni fattura emessa dovranno essere allegate le copie di ciascun intervento effettuato, purchè preventivamente autorizzato dagli Uffici Automezzi, contenenti nel dettaglio le varie tipologie di costi addebitati dai quali possano essere desunte le percentuali di sconto offerte.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs.n°231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare

esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC). I termini di cui sopra sono raddoppiati per le società di cui al comma 5 del D.Lgs. 192/201

Per la liquidazione delle fatture si applicherà come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Codesta Società, pertanto, dovrà emettere regolari fatture con addebito d'Iva. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l'imponibile e verserà direttamente l'Iva all'Erario.

Il fornitore, inoltre, sarà obbligato ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA: **94QJC5 per le riparazioni effettuate su mezzi in dotazione alla Polizia Municipale e M3BUMV per quanto riguarda le riparazioni effettuate sui mezzi in dotazione a tutte le altre strutture del Comune.**

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., i pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario (singolo, tutte le Società facenti parte del RTI nonché Consorzio e Consorziati individuate per l'esecuzione delle prestazioni) o/e al/ai subappaltatore/i, della regolarità contributiva (D.U.R.C.); l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

In applicazione di quanto previsto dall'art.4 del DPR 207/2010, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i contraenti, per singoli pagamenti superiori ad Euro 10.000,00, sono tenuti ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. I contraenti si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010

n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.9°, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

ART.8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Civica Amministrazione si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento del servizio al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 9.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART.9 - Penali

L'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà mediante il proprio personale, i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato, ed in particolare a quelle previste dal precedente articolo 5 o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7(sette) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una penalità pari:

-al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il 5 giorno nell'effettuazione della prestazione.

In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo rispetto a quanto previsto all'art. 5.3 del presente capitolato, verrà comminata una penalità di Euro 20,00 per ogni giorno ritardo.

In caso di mancata messa a disposizione dei listini ufficiali, dei tempari di riferimento e/o di ulteriore documentazione di cui all'art. 5 punto 6) entro 7 giorni dalla richiesta della C.A. verrà applicata una penalità pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

ART.10 - Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- a) applicazioni delle penali previste all'art. 10 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) dopo tre contestazioni gravi e in assenza di giustificazioni ritenute valide

- dall'Amministrazione., ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 9;
- c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune alla Ditta per porre fine all'inadempimento.

Il contratto sarà altresì risolto qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Nei casi a), b), c) di cui immediatamente sopra il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penali, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuteranno l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART.11 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione Comunale avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART.12 - Cessione del credito

E' vietata la cessione di crediti già maturati.

ART.13 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

ART.14 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato D'oneri si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Regolamento a disciplina delle Acquisizioni in economia del Comune di Genova e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART.15- Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Civica Amministrazione a tale scopo è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi; Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.